



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Piero Messini D'Agostini

- Presidente -

Sent. n. 945/2026 sez.

Marco Maria Alma

R.G.N. 7941/26

Mariapaola Borio

-Relatore-

CC – 08/04/2026

Sandra Recchione

Alessandro Leopizzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

██

avverso l'ordinanza in data 04/12/2025 del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, cod. proc. pen;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

udito l'avv. ██████████ ██████████ difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza emessa in data 3/11/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente ai reati di cui ai capi 3-5-20 di imputazione provvisoria; confermava, invece, il giudizio di gravità indiziaria per l'addebito di cui al capo 1 (art. 512 *bis* cod. pen) e sostituiva la misura carceraria con quella dell'obbligo trisettimanale di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 110-512 *bis* cod. pen. e 273 codice di rito in punto di concorso di [REDACTED] nel delitto di intestazione fittizia della società [REDACTED] s.r.l. contestato al capo 1 di imputazione provvisoria.

Assume la difesa ricorrente che non è configurabile alcuna condotta partecipativa dell'indagato al reato di cui all'art. 512 *bis* cod. pen. che è fattispecie ad esecuzione istantanea con effetti permanenti e si consuma al momento della intestazione fittizia del bene, a nulla rilevando l'ausilio prestato al permanere della situazione giuridica successiva all'operazione di trasferimento che costituisce un *post factum* non punibile.

A tale principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale del riesame non si è uniformato.

All'udienza camerale si era infatti documentato che [REDACTED] era stato assunto come impiegato della [REDACTED] s.r.l. solo in data 3 marzo 2022, mentre l'ipotizzata condotta di trasferimento fraudolento si sarebbe realizzata- stando alla imputazione provvisoria- in epoca precedente dapprima con l'iscrizione in data 28 gennaio 2021 della ditta individuale [REDACTED] di [REDACTED] (cugino di [REDACTED] e poi definitivamente cristallizzata il giorno 11 gennaio 2022 con il conferimento della stessa azienda alla società [REDACTED] s.r.l.s., attribuita fittiziamente a [REDACTED] [REDACTED] figlia convivente di [REDACTED]

A fronte di tali circostanze fattuali, il Tribunale del riesame non ha in alcun modo esplicitato quale contributo materiale o morale abbia fornito [REDACTED] (soggetto terzo, diverso dall'effettivo *dominus* del bene trasferito e dall'intestatario apparente) nella concretizzazione dell'intestazione fraudolenta contestata e ha ipotizzato un accordo preventivo tra l'odierno ricorrente e [REDACTED] che è del tutto congetturale, a nulla rilevando il richiamo a inconferenti conversazioni



intercettate nel 2024 (tra cui quella del 18/07/2024 intercorsa tra l'indagato e [REDACTED] [REDACTED] ben successive alla ipotizzata attribuzione fraudolenta della [REDACTED] s.r.l.s.

L'ordinanza impugnata è, del resto, intrinsecamente contraddittoria, laddove ha escluso la gravità indiziaria in capo a [REDACTED] per l'analoga fattispecie contestata al capo 3) di imputazione provvisoria proprio evidenziando che l'interessamento di costui alla attività commerciale [REDACTED] era emersa solo nell'anno 2024 e cioè dopo oltre quattro anni dalla intestazione fittizia della stessa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della [REDACTED] s.r.l.s., società riconducibile a [REDACTED]

Il Tribunale del riesame non ha indicato le circostanze dimostrative di tale attività gestoria e il percorso argomentativo sul punto è illogico poiché il collegio - pur ammettendo che [REDACTED] aveva semplicemente affiancato [REDACTED] [REDACTED] nella conduzione dell'azienda e pur riconoscendo che costei se ne era occupata realmente - ha contraddittoriamente attribuito all'odierno ricorrente la qualifica di amministratore di fatto.

Ribadisce la difesa ricorrente che, al momento della ipotizzata intestazione fraudolenta della [REDACTED] s.r.l.s. (gennaio 2022), [REDACTED] non era stato neppure assunto presso tale società e durante la pendenza di tale rapporto lavorativo non vi era stata alcuna modifica dell'assetto sociale, né una redistribuzione di quote.

Si assume inoltre che il Tribunale del riesame ha dato rilievo alla circostanza che [REDACTED] in sede di interrogatorio reso il 12/11/2025 (allegato al presente ricorso) aveva ammesso di essere a conoscenza che l'investimento nella azienda [REDACTED] proveniva da [REDACTED] e di avere affiancato la nipote di costui nella gestione in quanto giovane ed inesperta.

In realtà, il collegio ha travisato le dichiarazioni atteso che l'odierno ricorrente aveva invece affermato che la proposta di lavorare presso la [REDACTED] gli era stata fatta nel marzo 2022 da [REDACTED] [REDACTED] e che [REDACTED] aveva "aperto l'azienda" per garantire un futuro alla figlia ed utilizzato denaro del tutto lecito in quanto proveniente da una procedura di riparazione per ingiusta detenzione; tale portato dichiarativo, ove correttamente considerato nel suo contenuto, esclude la gravità indiziaria del reato contestato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di attuali esigenze cautelari.



L'ordinanza impugnata non è corredata dall'esposizione di ragioni giustificative circa le ravvisate necessità specialpreventive a fronte dell'unico reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria, peraltro risalente ad oltre 5 anni fa e della incensuratezza dell'indagato, privo anche di pendenze giudiziarie; apodittica ed assertiva è l'argomentazione secondo cui [REDACTED] sarebbe asservito ai voleri dei membri della famiglia [REDACTED] a cui è legato anche da rapporti parentali.

3. Con motivi nuovi depositati in data 25 marzo 2026 la difesa ricorrente reitera alcune delle argomentazioni spese nei primi due motivi del ricorso principale e rappresenta (documentandola) la circostanza sopravvenuta all'impugnazione costituita dalla revoca del sequestro preventivo impeditivo disposta dal Pubblico Ministero in data 02/03/2026, con restituzione dell'intero compendio aziendale della ditta [REDACTED] s.r.l.s. alla proprietaria e supposta intestataria fittizia [REDACTED] [REDACTED]

Tale dato fattuale ancor più dimostrerebbe il già censurato *vulnus* dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza di un accordo illecito preventivo tra [REDACTED] ed i correi [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] per la realizzazione di intestazione fraudolenta, ma anche con riguardo alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la fattispecie di cui all'art. 512 *bis* cod. pen. e si pone, comunque, come logicamente inconciliabile con tali assunti.

La difesa ricorrente richiama inoltre le deduzioni contenute nel terzo motivo del ricorso principale in punto di attualità di esigenze cautelari evidenziando, quale ulteriore sopravvenuto elemento di novità, che il Giudice per le indagini preliminari in data 16 marzo 2026 ha revocato ogni misura cautelare nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (supposta intestataria fittizia) ed anche di [REDACTED] (che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe ricoperto un ruolo sovrapponibile e speculare a quello delineato a carico di [REDACTED] proprio facendo leva sulla intervenuta revoca del sequestro, collegato alla contestazione per la quale [REDACTED] è sottoposto a misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Manifestamente destituiti di fondamento sono il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro.

Si tratta di doglianze generiche in quanto, per come prospettate, denunciano solo apparentemente un errore logico o giuridico e un vizio motivazionale, anche



sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, risolvendosi di fatto nella mera reiterazione di deduzioni difensive, sul piano della gravità indiziaria, ciascuna disattesa dal Tribunale del riesame con argomentazioni in fatto, aderenti alle risultanze investigative, e corrette in punto di diritto.

Al cospetto di una logica e adeguata motivazione, la Corte di cassazione, anche in tema di impugnazioni cautelari, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale nella successiva fase di riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Il collegio della cautela ha delineato la condotta partecipativa di [REDACTED] al contestato reato attribuzione fittizia della titolarità della azienda [REDACTED] valorizzando ed interpretando le conversazioni intercettate in corso di indagini, tutt'altro che inconferenti per come richiamate nel provvedimento impugnato ma, anzi, di pregnante rilievo, ancorché raccolte in epoca successiva alla realizzazione dell'illecito.

Dal contenuto dei dialoghi (riportati nel loro tenore testuale) e dalla loro sequenza logica, il Tribunale ha innanzitutto ricostruito i vari passaggi della azienda in questione e ha individuato il ruolo di amministratore di fatto (e non già di mero impiegato, con funzioni semplicemente esecutive) in capo all'odierno ricorrente il quale aveva tenuto contatti diretti proprio con [REDACTED] (all'epoca ristretto in carcere per espiazione di pena) confrontandosi sulle decisioni da assumere e ragguagliandolo sull'andamento dell'impresa, sul portafoglio clienti ma anche sui pagamenti incassati e a lui spettanti.

Da ciò ha dunque tratto la logica conclusione che [REDACTED] era il vero *dominus* della azienda il quale, essendo in stato di detenzione, aveva intestato fittiziamente le quote sociali alla figlia [REDACTED] giovane ed inesperta, facendola affiancare anche da [REDACTED] (unitamente alla moglie e a [REDACTED] così da potere gestire gli affari, sebbene in carcere.

Il collegio ha poi dato conto che i dati investigativi non solo deponevano nel senso di una concreta gestione da parte di [REDACTED] della società le cui quote formalmente erano state intestate alla figlia di [REDACTED] ma, sul piano logico,



davano anche conto – quantomeno ai fini del giudizio di gravità indiziaria – di un previo accordo tra [REDACTED] e l'odierno ricorrente in base al quale [REDACTED] medesimo, prima di procedere all'intestazione delle quote, aveva ottenuto la disponibilità di [REDACTED] a gestire l'attività di impresa, il quale aveva così agevolato l'operazione di trasferimento fraudolento, concorrendo alla stessa nel momento della sua consumazione.

Al riguardo, lungi dall'affidarsi a mere congetture, ha valorizzato il complessivo quadro captativo, ma anche la tempistica della assunzione di [REDACTED] alle dipendenze della società (solo formalmente in qualità di impiegato, alla luce del concreto ruolo gestorio svelato dalle conversazioni intercettate) che era avvenuta a distanza di solo poco più di un mese dalla definitiva cristallizzazione dell'intestazione delle quote alla figlia e, infine, le stesse dichiarazioni rese dall'indagato il quale aveva dichiarato che l'investimento aziendale era stato fatto proprio da [REDACTED] sia pure, a suo dire, con proprie lecite risorse economiche e che egli aveva effettivamente affiancato la di lui figlia ventenne, del tutto inesperta, insieme al coindagato [REDACTED] (si veda pag. 9 del verbale di interrogatorio di garanzia allegato al ricorso che, sul punto, non risulta affatto travisato nel suo contenuto, ben diversamente da quanto assume la difesa ricorrente).

Si tratta di un costrutto argomentativo che individua indici di una condotta concorsuale di [REDACTED] nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta fondati sulle obiettive risultanze investigative, che è scevro da manifeste illogicità e conforme al principio secondo cui concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all'art. 512-*bis* cod. pen. il soggetto *extraneus*, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'*intraneus*, tale da agevolare l'intestazione fittizia (Sez. 2 n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv 284796-03).

Non si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà dell'impugnata ordinanza laddove la gravità indiziaria è stata affermata in capo a [REDACTED] con riferimento al capo 1) di imputazione provvisoria ed invece esclusa per l'addebito *sub* 3) relativo alla intestazione fittizia del [REDACTED] con riferimento al quale il Tribunale ha coerentemente osservato che le risultanze investigative non erano idonee a dimostrare neppure una gestione di tale attività commerciale da parte dell'indagato, ben diversamente dal quadro captativo emerso con riferimento alla azienda [REDACTED]

Il Tribunale ha anche esaminato il rilievo difensivo in ordine alla provenienza lecita delle risorse impiegate da [REDACTED] per l'acquisto delle quote sociali intestate alla figlia (la provvista era rappresentata dalla somma riconosciuta a costui a titolo



di riparazione per ingiusta detenzione, come sostenuto da [REDACTED] in sede di interrogatorio di garanzia) osservando che non era stata fornita la prova che tale indennizzo fosse stato effettivamente incassato in epoca precedente all'operazione, benché agevolmente documentabile con la semplice produzione dell'estratto di conto corrente dello stesso [REDACTED]

Del pari, il collegio della cautela ha adeguatamente affrontato, sul piano della gravità indiziaria, il profilo della consapevolezza da parte dell'odierno ricorrente della finalità elusiva perseguita da [REDACTED] attraverso l'intestazione fittizia alla figlia della azienda [REDACTED]

Con argomentazioni immuni da vizi logici, ha valorizzato, al riguardo, gli stretti rapporti di parentela e affinità tra [REDACTED] e la famiglia [REDACTED] ma anche il legame fortemente fiduciario intessuto proprio con [REDACTED] tanto da essergli stata affidata la gestione di tale attività di impresa mentre questi era in carcere; da tale stretta relazione ha tratto la conclusione, non manifestamente illogica, che [REDACTED] era pienamente conscio della carriera criminale di costui e della sua potenziale assoggettabilità ad aggressioni del patrimonio da parte della autorità giudiziaria in quanto attinto già nel 2019 da misura cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo-promotore (con successiva condanna definitiva a 22 anni di reclusione) in espiazione e sottoposto sempre nel medesimo anno a misura di prevenzione personale per la durata di tre anni.

Conclusivamente, l'ordinanza impugnata è immune da censure sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria ed il *novum* sopravvenuto richiamato dalla difesa ricorrente nei motivi nuovi non può spiegare alcun effetto sull'impianto motivazionale.

La circostanza sopravvenuta costituita dalla revoca del sequestro preventivo impeditivo disposta dal Pubblico ministero in data 02/03/2026 con restituzione della [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] supposta intestataria fittizia, non solo era sconosciuta al collegio della cautela all'atto della decisione ma, allo stato, è un elemento palesemente irrilevante in quanto il relativo provvedimento (allegato ai motivi nuovi) è del tutto silente in ordine alle ragioni della intervenuta revoca della misura ablativa, limitandosi ad indicare genericamente il venir meno della necessità del sequestro.

3. Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di attuali esigenze cautelari.

Premesso che in capo all'odierno ricorrente è stata ritenuta anche l'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., non censurata in sede di riesame, il



collegio della cautela ha fornito adeguata motivazione in punto di attuale pericolo di reiterazione, pur a fronte del ridimensionamento del quadro di gravità indiziaria riconosciuto esclusivamente con riferimento al capo 1) di imputazione provvisoria.

Va ricordato che l'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Ebbene, il Tribunale del riesame ha condotto il giudizio sul pericolo di reiterazione conformemente agli indici richiamati dando conto della gravità del fatto per il quale ha ritenuto la gravità indiziaria, del ruolo pregnante svolto da ■■■■■ che aveva non solo concorso nella realizzazione dell'operazione di intestazione fittizia ma aveva, successivamente ad essa, anche gestito in prima persona l'attività aziendale sopperendo alla assenza del vero *dominus*, ristretto in carcere con il quale era in strettissimi rapporti.

La condizione di incensuratezza dell'odierno ricorrente ed il ridimensionamento del complessivo quadro di gravità indiziaria non sono stati affatto trascurati dal collegio che, proprio in ragione di ciò, in piena aderenza al principio di proporzionalità, ha sostituito la misura carceraria con quella non detentiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La circostanza sopravvenuta all'ordinanza impugnata introdotta con i motivi nuovi e costituita dalla revoca della misura cautelare nei confronti delle coindagate ■■■■■ e ■■■■■ non inficia ovviamente la correttezza dell'ordinanza impugnata; pur potendo in astratto incidere anche sulla posizione di ■■■■■ dovrà essere semmai sottoposta al giudice procedente con richiesta ex art. 299 cod. proc. pen.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il giorno 08/04/2026

Il Consigliere estensore
Mariapaola Borio

Il Presidente
Piero Messini D'Agostini

